



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2671 di data 27 maggio 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'esecuzione di lavori di ampliamento e riqualificazione dell'edificio denominato "SKIBAR BONDONERO" – p.ed. 1104 C.C. Sopramonte – concernenti la realizzazione di una nuova sede per il servizio sicurezza e soccorso piste, di una bussola d'ingresso al bar e di nuovi locali di deposito, in località Vason del Monte Bondone, in Comune di Trento.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI | - Presidente |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 20 maggio 2019, con la quale la società Trento Funivie S.p.A., con sede in Trento, Via Lunelli, 62, ha chiesto, ai sensi della l.p. 7/87, l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di ampliamento e riqualificazione dell'edificio denominato "SKIBAR BONDONERO" – p.ed. 1104 C.C. Sopramonte – concernenti la realizzazione di una nuova sede per il servizio sicurezza e soccorso piste, di una bussola d'ingresso al bar e di nuovi locali di deposito, in località Vason del Monte Bondone, in Comune di Trento.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma della dott.ssa arch. Chiara Maria Amalia Bertoli, datati maggio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione di lavori di ampliamento e riqualificazione dell'edificio denominato "Skibar Bondonero", ubicato in località Vason del Monte Bondone, in Comune di Trento, concernenti la realizzazione di:

- un nuovo edificio da adibire a sede per il servizio sicurezza e soccorso piste, ubicato a fianco dell'edificio adibito a skibar e kinderheim, sul lato nord-est, al cui interno verranno ricavati un locale infermeria per il primo soccorso con annesso locale servizio igienico e un ufficio con annesso locale spogliatoio. Nello spazio libero tra gli edifici è inoltre prevista la realizzazione di un garage per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature di servizio;
- un nuovo volume ubicato in adiacenza alla parte retrostante dello skibar, sul lato nord-est, ripartito in due locali adibiti rispettivamente a dispensa e deposito delle attrezzature per la pulizia e arredo della terrazza, nonché per i bidoni della raccolta differenziata;
- una bussola d'ingresso collocata sul lato nord-ovest dello skibar, per facilitare la gestione dell'apertura delle porte in caso di neve e contenere la dispersione di calore verso l'esterno.

Per la realizzazione delle nuove strutture, sopraindicate, saranno impiegate le medesime tecniche costruttive, materiali e finiture dell'edificio esistente: strutture lignee, tavolati in legno di larice, copertura in lamiera zincata, serramenti in legno per la sede del servizio sicurezza e soccorso piste ed il magazzino ed in ferro per la bussola d'ingresso, in continuità con le vetrate esistenti. Il volume del garage, ribassato rispetto agli attigui edifici, sarà interamente rivestito in lamiera zincata.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 marzo 2008 n. 1;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*); ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Trento Funivie S.p.A., con sede in Trento, Via Lunelli, 62, all'esecuzione dei lavori di ampliamento e riqualificazione dell'edificio denominato "SKIBAR BONDONERO" – p.ed. 1104 C.C. Sopramonte – concernenti la realizzazione di una nuova sede per il servizio sicurezza e soccorso piste, di una bussola d'ingresso al bar e di nuovi locali di deposito, in località Vason del Monte Bondone, in Comune di Trento, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente della seguente prescrizione tecnico-operativa:
 - lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nella relazione geologica e geotecnica;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. durante la stagione di apertura al pubblico della struttura, dovrà essere dato scrupoloso seguito alle procedure ed operazioni indicate nel relativo Piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe, al fine di garantire condizioni di sicurezza rispetto a possibili fenomeni valanghivi;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

AS/SD/fr